

R. COMMISSARIATO DELLE PUGLIE E DELLA BASILICATA

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI CASAMASSIMA.

Il R. commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Bari:

Ritenuto che con decreto del 12 marzo 1928, n. 139 emesso a sensi degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 3 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332 fu disposta istruttoria per la sistemazione dei demani d'uso civico del comune di Casamassima denominati Piscinelli o Feudo dei Cauli, Difesa Serri o Amagnoni o dei Magnoni.

Che da tale istruttoria è risultato: che non essendosi potuto sceverare la Difesa Magnoni da Bosco dei Serri in cui si trovava incorporata, tra le parti si addivenne a verbale di conciliazione 23 novembre 1811 avanti al Commissario Acclavio dandosi al comune di Casamassima in compenso della detta Difesa 200 vignali del Bosco Serri, e in compenso degli usi civici sul detto bosco vignali 296 del medesimo, in uno vignali 496 e mezzo quartiere o ettari 312.48.08. Tale conciliazione fu sovranamente approvata nella udienza 5 dicembre 1811. Il distacco fu fatto il 31 dicembre 1811. Anche il Feudo dei Cavoli di vignali

130 o ettari 81.88.70 fu consegnato al Comune. Il quale nel prenderne possesso fece salvi i suoi diritti sulla sua maggiore estensione che si disse occupata in tomoli 85 e stoppelli 6 e 2/3 o ettari 29.07.17 da tale sig. Diego Amenduni.

Che nel 1898 furono quotizzati: a) Feudo dei Cavoli o Piscinella, in 340 quote per ettari 80.43.23 con una differenza in meno di ettari 1.45.47; b) bosco dei Serri ed Amagnoni in 830 quote per ettari 289.00.30 (per quanto fu trovato) con una differenza in meno sull'assegnato nel 1811 di ettari 23.48.78. Che le due quotizzazioni furono sovranamente approvate con R. decreto 24 febbraio 1899.

Che relativamente ai tomoli 85 e stoppelli 6 e 2/3 vi fu lunga vertenza col possessore Amenduni, che però si concluse con una transazione sovranamente approvata il 27 marzo 1844, e tradotta in atto il 1° novembre successivo, per notar Bellomo. In forza della quale le terre rimanevano di piena proprietà dell'Amenduni dietro corresponsione di un canone annuo.

Considerato che la differenza di ettari 1.45.47 nel demanio Feudo dei Cavoli o Piscinelli si può spiegare con il diverso sistema di misurazione. Che quella di ettari 23.48.78 nel demanio Bosco dei Serri ed

presa nella pianta elevata dai geometri Sylos-Scanzanelli, la stessa fu erroneamente misurata di ettari 312.48.03 invece di quant'era effettivamente cioè di ettari 289.00.30. E ciò per aver considerata e colcolata Amagnoni, si spiega col fatto che, mentre si volle effettivamente attribuire al Comune, l'estensione complessiva contenuta fra lati perfettamente rettilinei, che tali non erano sul terreno. Errore molto facile a verificarsi e certamente avvenuto sia per l'imperfezione degli strumenti adoperati nel rilievo, sia perchè per essere la zona boscosa le visuali non erano libere, sia infine per la notevole lunghezza degli allineamenti da tracciare e da misurare.

Che non si sono verificate alienazioni di quote nel termine del divieto.

Considerato che da quanto sopra risulta che il demanio di Casamassima si trova completamente sistemato. Inteso l'avviso dell'On. Ministero e quello del Podestà del Comune, entrambi favorevoli alla dichiarazione di chiusura delle operazioni.

Dichiara completamente sistemato il demanio di uso civico del comune di Casamassima, non luogo ad altre operazioni demaniali, e ordina archiviarsi la pratica.

Ordina, altresì, che il presente decreto sia pubblicato ed affisso per giorni trenta nell'albo pretorio del predetto Comune, e che, decorso tal termine senza opposizioni, si provveda alla liquidazione del conto deposito.

Bari, 16 febbraio 1935-XIII.

Il R. Commissario: FRANCESCO SETTE.

Si certifica che il presente venne affisso all'albo pretorio dal 23 febbraio al 23 marzo senza opposizioni. Casamassima, 23 marzo 1935-XIII. — Il Segretario:
LITURRI.

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI CAGNANO VARANO.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari:

Visto lo stato delle arbitrarie occupazioni compilato per i parchi di Cagnano Varano dall'ing. Antonino Alfano e depositato il 30 giugno 1930.

Visto che lo Stato fu, a seguito di bandi 15 novembre 1931 e 21 maggio 1934 — quest'ultimo per rettifiche apportate — regolarmente pubblicati e gli avvisi furono notificati agli arbitrari occupatori.

Visto che alla notifica di alcuni avvisi non sono seguite domande di legittimazione.

Ritenuto che per tali occupatori renitenti si deve far luogo alla reintegra al Comune.

Ritenuto che va fatta riserva al Comune di agire per il recupero dei canoni a carico di quelli che eventualmente non fossero in regola con i pagamenti per le precedenti concessioni.

Visti gli articoli 9 u. p. della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 25 R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Ordina: 1° reintegrarsi al Comune le terre indicate nell'unito quadro e delle quali sono in possesso le persone nello stesso segnate;

2° dispone che il Comune si immetta in possesso di dette terre, trascorsi giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza;

3° riserva al Comune di agire contro gli arbitrari occupatori reintegrati per il recupero dei canoni di cui lo stesso andasse eventualmente creditore;

4° pone le spese della verifica proporzionalmente a carico dei reintegrati, dedotta la quota che graverà sui legittimati, e quelle della notifica della presente ordinanza e degli atti successivi comunque occorrenti per la esecuzione, a carico esclusivo degli stessi.